

# L'evoluzione normativa





**La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX.**

**Il legislatore dell'epoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.**



# 1930 Codice Penale

introduce 2 delitti:

- la “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” (art.437 c.p.)

Questa norma punisce comportamenti dolosi, ma gli infortuni erano e sono dovuti per lo più a comportamenti colposi

- “ l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” (art.451 c.p.)


Questa norma si limitava a sanzionare comportamenti avvenuti dopo l’infortunio. L’autorità giudiziaria, inoltre, riteneva necessario che l’omissione o rimozione di cautele ponesse in pericolo l’incolumità pubblica e non solo quella del singolo lavoratore.



Si trattava quindi di norme **del tutto inefficaci** dal punto di vista prevenzionale

# 1942 Codice civile

La prima vera e propria norma di carattere prevenzionale è contenuta nel codice civile ed è ispirata al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile



# Art.2087 c.c.

(Tutela delle condizioni di lavoro)

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

# 1948: la Costituzione



- Art.32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività...”
- Art.35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
- Art.41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

# Anni 50

Viene emanata una serie di decreti in materia di sicurezza sul lavoro :

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)**
- **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (attività edilizia)**
- **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. (norme generali per l'igiene sul lavoro)**

# La normativa degli anni 50

4 principi fondamentali:

- realizzare una protezione obiettiva (eliminazione di qualsiasi situazione di pericolo)
- tassatività (norme inderogabili non ammettono accorgimenti alternativi)
- presunzione assoluta di pericolo
- primato delle esigenze di sicurezza (il d.l. deve munire macchinari e attrezzature delle misure di sicurezza indicate dalle singole norme)



# Anni 70

## Art.9 Statuto dei lavoratori



“I lavoratori, mediate loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.



# Anni 80

## La normativa comunitaria



### Art.118 A Atto unico europeo del 1986

La sicurezza sul lavoro diventa un obiettivo prioritario dell'azione comunitaria

Il Consiglio d'Europa emana **varie Direttive**:

- Direttiva-quadro contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici (n.80/1107/CEE)
- Direttiva contro i rischi derivanti da esposizione a piombo metallico e suoi componenti (n.82/605/CEE)
- Direttiva contro rischi derivanti da esposizione ad amianto (n.83/477/CEE)
- Direttiva contro i rischi derivanti da esposizione a rumore (n.86/188/CEE)
- **Direttiva –quadro per l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (n.89/391/CEE del 12 giugno 1989)**

# La normativa comunitaria...

Gli stati membri erano invitati a:

- individuare nuovi compiti e nuove figure nell'ambito della gestione della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro
- a prevenire i rischi prima dell'inizio dell'attività produttiva
- a valutare il rischio e a predisporre documento con le misure x eliminarlo
- realizzare l'obiettivo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (obbligo di aggiornamento)
- formare ed informare i lavoratori, chiamati ad una partecipazione attiva della gestione della sicurezza nel luogo di lavoro

# Il d.lgs.626/1994

recepisce i principi CEE

Le principali novità sono:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- la programmazione della gestione della sicurezza
- più soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza;
- partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.



# Decreto Legislativo 626

- La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica (evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione / aggiornamento delle misure di sicurezza).
- Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato su comportamenti dei lavoratori soggettivamente sicuri".



# Il decreto 81/2008

*SERIE GENERALE*

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 101

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

*PARTE PRIMA*      **Roma - Mercoledì, 30 aprile 2008**      SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

Art.1 Finalità: riassetto e riforma dell'intera materia, mediante il riordino e il coordinamento delle norme vigenti in un testo unico

# 306 articoli

- TITOLO I – Principi comuni
- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Sistema istituzionale
- Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- Capo IV Disposizioni penali
- TITOLO II – Luoghi di lavoro
- TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili
- TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi
- TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali
- TITOLO VIII – Agenti fisici
- TITOLO IX – Sostanze pericolose
- TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici
- TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive
- TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- TITOLO XIII – Norme transitorie e finali
  
- ALLEGATI - da I a LI

# FORMAZIONE

- **Processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure** utili alla acquisizione di competenze **per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti** in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

# La formazione



Il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne possono derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli (art.3, co.1,lett.s)

# INFORMAZIONE

- attività diretta a fornire **conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi** in ambiente di lavoro
- Il contenuto della informazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze

# L'informazione

- Rischi sulla sicurezza individuale e collettiva
- Misure e accorgimenti per prevenzione e protezione
- Pericoli x uso sostanze pericolose
- Procedure di pronto soccorso e antincendio
- I nominativi del RSPP e del medico competente



# Addestramento

- Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori **l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi**, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

# L'addestramento

- Attrezzature da lavoro



- Uso dei D.P.I.

- Protezione da agenti chimici



# Quando

- alla costituzione del rapporto di lavoro
- in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni
- In caso di introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
- essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi



# Campo di applicazione

Le nuove norme: si rivolgono a tutte “le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato” ( art.2)

si applicano, non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, anche in presenza di contratto:

di somministrazione , di lavoro a progetto, di prestazione occasionale di tipo accessorio, di lavoro a domicilio, di lavoro a distanza, ecc.

# La valutazione dei rischi

- La VDR deve essere **globale** cioè riguardare **tutti i rischi** presenti nell'ambito dell'organizzazione
- **finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione**
- finalizzata ad elaborare il programma delle misure **atte a garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di salute e sicurezza

# Tutti i rischi

per la prima volta, viene espressamente previsto che la valutazione dei rischi debba riguardare anche quelli:

- collegati allo **stress lavoro – correlato**



delle **lavoratrici in stato di gravidanza**



- **connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi**

